

Circolare n°: 29/2022

**Oggetto: Distribuzione dei dividendi, cessazione del periodo transitorio di tassazione al 31/12/2022 e recupero della Super Ace**

**Sommario:** La distribuzione di dividendi ai soci da parte delle società di capitali deve essere coordinata, per non avere penalizzazioni, con il meccanismo di “recapture” della Super Ace.

**Contenuto:** \_\_\_\_\_

Entro la fine dell'anno potrebbe essere conveniente sfruttare il regime transitorio di tassazione dei **dividendi** percepiti da **persone fisiche** che detengono **partecipazioni qualificate** in società di capitali; fino al 31/12/2022 è stata, infatti, statuita la vigenza delle “vecchie” regole di tassazione.

La distribuzione dei dividendi deve però essere coordinata, per non perdere eventuali agevolazioni fiscali già godute, con il meccanismo di recupero che il legislatore ha previsto per quelle società che nel periodo di imposta 2021 hanno usufruito della cosiddetta “Super Ace” e riducono nel 2022 e nel 2023 il patrimonio netto per motivi diversi dall'emersione di perdite.

*Con la presente circolare si riassume il regime di tassazione dei dividendi mettendo a confronto la “nuova” e la “vecchia” disciplina in scadenza e il meccanismo di “recapture” della Super Ace.*

**Indice:** \_\_\_\_\_

P.2	PREMESSA
P.2	IL REGIME TRANSITORIO PER LE PERSONE FISICHE
P.4	LA SUPER ACE E IL MECCANISMO DI RECAPTURE
P.5	CONCLUSIONI

## PREMESSA

---

Fino al 31.12.2017, soltanto i dividendi su partecipazioni **non qualificate** applicavano la ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% sull'intero importo percepito: con la legge di bilancio 2018, il legislatore **ha uniformato il trattamento dei dividendi su partecipazioni qualificate e non qualificate**, prevedendo per entrambe le fattispecie la tassazione con ritenuta a titolo di imposta del 26%. Ciò significa che la tassazione è definitiva e che tali redditi non devono essere riportati in dichiarazione dei redditi; la società corrisponde ai soci il **dividendo netto** e **versa** trimestralmente la **ritenuta del 26%** con modello F24.

E' stato tuttavia previsto un **regime transitorio di tassazione per i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate**.

### ***Nozione di partecipazioni qualificate e non qualificate***

Sono **qualificate** le partecipazioni che attribuiscono una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 20% ovvero le partecipazioni al capitale o patrimonio superiori al 25% (in caso di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati tali percentuali scendono rispettivamente al 2% e al 5%).

## IL REGIME TRANSITORIO PER LE PERSONE FISICHE

---

In base alla disciplina transitoria, per le distribuzioni di utili **deliberate** e **pagate** fino al 31.12.2022 formatesi con utili prodotti **sino all'esercizio in corso al 31.12.2017**, continua ad applicarsi la concorrenza parziale al reddito ai sensi del DM 26.5.2017. In sostanza i dividendi su **partecipazioni qualificate** sono tassati ai fini IRPEF in capo alle **persone fisiche non imprenditori**:

- nel limite del **40%**, in caso di distribuzione di riserve formati con utili prodotti fino all'esercizio **in corso al 31/12/2007**;
- nel limite del **49,72%**, in caso di distribuzione di riserve formati con utili prodotti dopo l'esercizio **in corso al 31/12/2007 e sino all'esercizio in corso al 31/12/2016**;
- nel limite del **58,14%**, in caso di distribuzione di riserve formati con utili prodotti fino all'esercizio **successivo a quello in corso al 31/12/2016**.

In caso di distribuzione di utili che si sono formati **dal 01/01/2018** è già applicabile, invece, la tassazione con la ritenuta di imposta del 26%.

Si ricorda che, ai sensi di legge, gli utili formati sino al 2017 si considerano "prelevati" in modo prioritario da quelli di più vecchia formazione (ante 2008), poi dalla "fascia" formatasi dal 2008 al 2016 o poi ancora da quella formatasi nel 2017.

### Esempio

Una persona fisica che detiene una partecipazione qualificata in una società a responsabilità limitata incassa nel 2022 un dividendo di euro 200.000,00.

#### Ipotesi 1: dividendi derivanti da utili che si sono formati fino al 31/12/2007

Il dividendo concorre al reddito imponibile, ossia deve essere dichiarato in dichiarazione dei redditi (quadro RL), per euro 80.000 (il 40% di 200.000,00). Applicando per semplificare l'aliquota marginale massima del 43%, l'IRPEF dovuta dal socio, senza contare le addizionali regionali e comunali, ammonterebbe ad euro **34.400,00** (80.000 x 43%).

#### Ipotesi 2: dividendi derivanti da utili che si sono formati dopo l'esercizio **in corso al 31/12/2007 e sino all'esercizio in corso al 31/12/2016**

Il dividendo concorre al reddito imponibile, ossia deve essere dichiarato in dichiarazione dei redditi (quadro RL), per euro 99.440,00 (il 49,72% di 200.000,00). Applicando per semplificare l'aliquota marginale massima del 43%, l'IRPEF dovuta dal socio, senza contare le addizionali regionali e comunali, ammonterebbe ad euro **42.759,20** (99.440,00 x 43%).

#### Ipotesi 3: dividendi derivanti da utili che si sono formati **nell'esercizio 2017**

Il dividendo concorre al reddito imponibile, ossia deve essere dichiarato in dichiarazione dei redditi (quadro RL), per euro 116.280,00 (il 58,14% di 200.000,00). Applicando per semplificare l'aliquota marginale massima del 43%, l'IRPEF dovuta dal socio, senza contare le addizionali regionali e comunali, ammonterebbe ad euro **50.000,40** (99.440,00 x 43%).

"Nuova" disciplina

In caso di applicazione della ritenuta del 26% sull'intero dividendo percepito, invece, il prelievo ammonterebbe ad euro **52.000,00** (200.000,00 x 26%).

***Come evidenziato nell'esempio proposto, la convenienza è maggiore quando gli utili distribuiti sono stati realizzati in esercizi più datati.***

**LA SUPER ACE E IL MECCANISMO DI RECAPTURE:** \_\_\_\_\_

Il "recapture"

Si ricorda che la disciplina della Super Ace 2021 prevede un periodo minimo di permanenza, fino al 31/12/2023 per i soggetti solari, della variazione in aumento del capitale proprio da cui è derivato il diritto a beneficiare dell'agevolazione di seguito descritta, stabilendo che, laddove tale periodo non risulti rispettato, il beneficio debba essere restituito.

In particolare, i commi 4 e 5 dell'art. 19 del D.L. n. 73/2021 stabiliscono dei meccanismi di "recapture" dell'agevolazione fruita se nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto viene a ridursi per cause diverse dall'emersione di perdite di bilanci (**es. distribuzione di dividendi**). L'esigenza deriva dalla necessità di evitare un'agevolazione fiscale a fronte di immissioni solo temporanee di denaro.

L'obbligo di restituire in tutto o in parte il beneficio dovrebbe essere evitato nel momento in cui le riduzioni del patrimonio netto sono compensate da nuovi conferimenti, da rinunce di crediti da parte dei soci o da utili 2022/2023 in grado di neutralizzare le diminuzioni del patrimonio dovute alla distribuzione di dividendi.

L'ACE (aiuto alla crescita economica) è stata istituita al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese; essa permette di dedurre dal reddito un importo corrispondente al rendimento figurativo (1,3% per il periodo di imposta 2021) degli incrementi di capitale (conferimenti in denaro e accantonamento di utili a riserva).

La Super Ace, introdotta dal D.L. n. 73/2021 "una tantum" per il 2021, ha consentito una deduzione pari al **15%** della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo di imposta precedente. La variazione in aumento rilevava per un ammontare massimo di euro 5.000.000,00 e l'eventuale eccedenza

rispetto a tale importo poteva essere agevolata con l'ACE ordinaria (1,3%). La Super Ace poteva essere fruita, oltre che come deduzione della base imponibile, anche nella forma di un credito di imposta.

Esempio

Incremento del capitale proprio nell'esercizio 2021 pari all'accantonamento dell'utile di esercizio 2020 di euro 100.000,00 a riserva disponibile.

La deduzione dal reddito imponibile è pari a euro 15.000,00 (100.000,00 x 15%) a cui corrisponde un risparmio di IRES di euro 3.600,00 (15.000,00 x 24%).

**CONCLUSIONI:** \_\_\_\_\_

Alla luce di quanto fin qui riepilogato, qualora la società nella quale siete **soci qualificati** intenda distribuire riserve formati con utili prodotti fino al 2017 entro il 31/12/2022, siete invitati a contattare lo **Studio per valutarne la convenienza anche alla luce del meccanismo di "recapture" della Super Ace**. Premettendo che non è ancora chiaro come operi tale meccanismo, ossia se devono essere confrontati i patrimoni netti 2022/2023 rispetto al patrimonio netto al 31/12/2021 ovvero le variazioni in aumento del capitale proprio 2022/2023 rispetto a quella oggetto di beneficio nel 2021, **è possibile comunque procedere ad una valutazione di massima per evitare il recupero dell'agevolazione per coloro che ne hanno usufruito**.

*Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.*

*Cordiali saluti,*

**Studio Brunello STP**  
**Dr. Daniela Mandruzzato**